



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 102 del reg. Data 30/12/2017	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 2666/17 del 15.04.2017 emessa nel giudizio A.I.A.S. – ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI, Sezione di Acireale, o.n.l.u.s., contro il Comune di TAORMINA.
--	---

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 10

In carica n. 20 Assenti n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.

La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.

Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 45° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 2666/17 del 15.04.2017 emessa nel giudizio A.I.A.S. – ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI, Sezione di Acireale, o.n.l.u.s., contro il Comune di TAORMINA .

Premesso che l' A.I.A.S. – ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI, Sezione di Acireale, o.n.l.u.s., ha proposto atto di citazione contro il Comune di TAORMINA per vedersi riconoscere la remunerazione, delle attività svolte negli anni dal 1992 al 1995, per prestazione di servizi in favore di soggetti disabili;

che in data 28/07/2017, prot. com.le n. 16127, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 2666/17 - R.G. n. 7163/2013 – del 15.04.2017, con cui il Giudice del Tribunale di CATANIA, Prima Sezione Civile

a) ha accolto la domanda proposta dall' A.I.A.S. – ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI, Sezione di Acireale, o.n.l.u.s.;

b) ha condannato il Comune di Taormina a pagare all'AIAS la somma di complessivi €. 83.999,12 oltre gli interessi al tasso legale dalla data della domanda all'effettivo pagamento;

c) ha condannato altresì al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 9.550,00, oltre accessori di legge;

CONSIDERATO che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese da rifondere all' A.I.A.S. – ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI, Sezione di Acireale, o.n.l.u.s.

ammontano complessivamente ad € 100.603,98, sulla base della seguente specifica:

▶ compenso professionale previsto in sentenza	€	9.550,00
▶ spese generali 15% (su € 9550,00)	€	1.432,50
▶ C.P.A. 4% (su € 10.982,50)	€	439,30
▶ Iva 22% (su € 11.421,80)	€	2.512,80
▶ remunerazione per attività svolte	€	83.999,12
▶ interessi legali	€	2.670,26
totale complessivo	€	100.603,98.

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità 1. stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) *sentenze esecutive;*

b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*

c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*

d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*

e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

– della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

– della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

– della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

>la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

>la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

- > i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- > nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. di riconoscere, all' A.I.A.S. – ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI, ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 100.603,98 con riferimento alla sentenza esecutiva del Giudice del Tribunale di CATANIA, Prima Sezione Civile, n. 2666/17 del 15.04.2017, depositata in Cancelleria il 07.06. 2017;
2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 programma 111 Macroaggregato 1.10;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5 della L. 289/2002.

IL SINDACO
Dott. Eligio Giardina



COPIA

Sentenza n. 2666/2017 pubbl. il 07/06/2017

RG n. 7163/2013

Cr. n. 8444/17

REP. 4985/17

Studio Legale Gitto
V.le XX Settembre, 28 - Catania
Tel. 095 315475
P. IVA 04632460871



Comune di Taormina
Protocollo Generale
N. 0018127 del 28/07/2017
AREA AMMINISTRATIVA
III SERVIZIO AFFARI LEGALI

Studio Legale Gitto
V.le XX Settembre, 28 - Catania
Tel. 095 315475
P. IVA 04632460871

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CATANIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Felice Lima ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7163/13 R.G.,

promossa da

A.I.A.S. - ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI, Sezione di Acireale, o.n.l.u.s., con sede in Acireale, via Lazzaretto n. 65, c.f. 81002770873, nella persona del legale rappr. in carica, dom. in Catania, viale XX Settembre n. 28, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gitto, che la rappr. e dif. per procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio;--

- Attrice

contro

COMUNE DI TAORMINA, p.i. 00299100834, nella persona del Sindaco in carica;

- Convenuto contumace

posta in decisione all'esito dell'udienza del 15 novembre 2016, sulle conclusioni precisate come in atti.-----

MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto: Assistenza ai portatori di handicap

Come statuito dalla Corte Suprema (Cass. Sez. I, 11 ottobre 1999, n. 11364), la materia oggetto dell'odierno contendere è regolata dalla «legge regionale n. 68 del 1981, che ha istituito e disciplinato nella regione siciliana l'organizzazione e la gestione dei servizi per i soggetti portatori di handicap. -----

Detta legge, all'art. 6, stabilisce per i Comuni della Regione l'obbligo di istituire una serie di servizi a favore dei soggetti portatori di handicap, fra i quali (n. 2, lett. c), a livello di unità sanitaria locale o multizonale, "servizi di trasporto gratuito per la frequenza degli asili - nido, della scuola di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativo - riabilitativo a carattere ambulatoriale diurno". -----

In correlazione con tale obbligo istituzionale dei Comuni siciliani, con la successiva legge regionale n. 16 del 1986, all'art. 5, furono stanziati quattro miliardi di lire a carico dell'esercizio finanziario 1986, da destinare alla concessione di contributi ai Comuni di residenza dei portatori di handicap, con espressa autorizzazione a detti Comuni ad erogare agli enti, istituzioni ed associazioni che svolgessero attività di riabilitazione in favore di detti soggetti la retta di lire diecimila al giorno per ogni assistito "a copertura del servizio di trasporto erogato": ciò "fino a quando i Comuni non saranno in grado di organizzare direttamente il servizio, che potranno pure dare in convenzione". -----

La successiva legge regionale n. 33 del 1991, all'art. 13, aumentò il limite massimo del corrispettivo previsto dall'art. 5 della legge n. 16 del 1986 a lire dodicimila, da adeguarsi annualmente con provvedimenti

to dell'Assessore regionale per gli enti locali sulla base di criteri fissati in detto art. 13 stesso. Il medesimo art. 13 statui che "gli oneri relativi al servizio di trasporto faranno carico a quote attribuite ai comuni sul fondo di cui all'art. 44 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22".-----

Da tale contesto normativo emerge che la spesa per la istituzione del servizio gratuito di trasporto dei portatori di handicap per la frequenza degli asili - nido, della scuola di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativo - riabilitativo a carattere ambulatoriale diurno, è obbligatoria per i Comuni della regione siciliana a norma della legge n. 68 del 1981; che i servizi di trasporto istituiti da enti, istituzioni e associazioni che svolgono attività di riabilitazione in favore dei portatori di handicap sono sostitutivi di tale servizio comunale gratuito e che le rette assicurate in favore di detti soggetti dalle leggi n. 16 del 1986 e 33 del 1981 sono previste per supplire alla mancata istituzione di tale servizio comunale obbligatorio e gratuito; che la loro erogazione è prevista a carico dei Comuni che non abbiano istituito detto servizio, con la correlativa attribuzione di stanziamenti di fondi regionali».-----

Ciò posto in diritto, in fatto l'Associazione odierna attrice ha documentato lo svolgimento delle attività per le quali chiede remunerazione e il fondamento del credito dedotto in giudizio.-----

Nulla ha ritenuto di opporre il Comune di Taormina, rimasto contumace. -----

Il convenuto va, quindi, condannato a pagare alla attrice la complessiva somma di € 83.999,12, di cui € 34.927,46 con riferimento a pre-

stazioni effettuate nel 1992, € 16.828,41 con riferimento a prestazioni effettuate nel 1993, € 16.114,64 con riferimento a prestazioni effettuate nel 1994 ed € 16.128,61 con riferimento a prestazioni effettuate nel 1995. -----

Il tutto con gli interessi al tasso legale dalla data della domanda (stragiudiziale) all'effettivo pagamento. -----

Le spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza. -----

Visto il D.M. 10.3.2014, n. 55, tenendo conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta, le spese del giudizio vanno liquidate in complessivi € 9.550,00, di cui € 550,00 per spese vive ed € 9.000,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario delle spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge.

P. Q. M.

Il giudice condanna il Comune di Taormina a pagare alla Associazione Italiana Assistenza Spastici, Sezione di Acireale, O.N.L.U.S. la somma di complessivi € 83.999,12 (ottantatremilanovecentonovantanove/12), con gli interessi al tasso legale dalla data della domanda all'effettivo pagamento. -----

Condanna il Comune di Taormina al rimborso, in favore della Associazione Italiana Assistenza Spastici, Sezione di Acireale, O.N.L.U.S., delle spese del giudizio, come sopra liquidate in complessivi € 9.550,00 (novemilacinquecentocinquanta/00), oltre a rimborso forfetario delle spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge. -----

Sentenza n. 2666/2017 pubbl. il 07/06/2017
RG n. 7163/2013

Tribunale di Catania - Prima Sezione Civile

Deciso in Catania, il 15 aprile 2017.

IL GIUDICE

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziali che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia rilasciata in forma esecutiva in corso di registrazione per uso esecuzione

Forzata a richiesta dell'Avv. Gitto Giuseppe

Catania, li _____

01 LUG. 2017

FW

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Simona Maria Sicari



TRIBUNALE DI CATANIA

UFFICIO RILASCIO COPIE

conforme all'originale che si rilascia a

richiesta dell'Avv. Gitto Giuseppe

conto di A.I.A.S.


Catania,

01 LUG. 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Simona Maria Sicari

RELATA DI NOTIFICA

Istante come in atti, Io sottoscritto Uff. Giud. presso la Corte
d'Appello di Catania CERTIFICO di aver notificato la superiore sentenza



a:
COMUNE DI TAORMINA in persona del Sindaco legale
rappresentante pro tempore con sede in Taormina Corso Umberto, 217

specimen ~~in~~ due copie conforme a mani di mezzo per po le

26 LUG. 2017


CORTE APPELLO CATANIA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Antonino Costa

R.G. / Cancelleria

Postaraccomandata

Posteitaliane

26.07.2017 10.41
Euro 007.95



AR
1D0767351536490 0
17022 95129 CATANIA 1 <CT
1-PT012120

- Atto Esente
- Notif. ex art. 140/660 c.p.c.
- Notif. ex art. 157 c.p.p.

Studio Legale Gitto
V.le XX Settembre, 28 - Catania
Tel. 095 315475
P. IVA 04632460871

N. **30383**

del Registro Cronologico
CORTE/APPELLO CATANIA
Firma **.....LUCIFIALE GIUDIZIARIO.....**
Andrino Costa




76735153649-0

Racc. N.

Avvertenze: Sul presente busto devono applicarsi le modalità per l'imposta compensativa alla trascrizione e raccomandazione del plico e della stampa di ritorno. Il presente plico deve essere consegnato personalmente al destinatario. Se quest'ultimo non può essere consegnato sul luogo o a persona autorizzata, il plico può essere consegnato al servizio del destinatario, purché trattasi di persona sana di mente e di età maggiore di quattordici anni, o in mancanza al portiere. Se il plico non risulta o non può essere consegnato per l'assenza di persona idonea, deve essere consegnato al servizio postale. Il servizio postale è tenuto a restituire il plico al mittente presso l'Ufficio Postale e dequazione del destinatario per 10 giorni. L'ufficio di riferimento va indicato sul plico soltanto in caso di consegna del plico stesso.

CORNE DI TAORMINA
CORSO UBERTO N. 277
TAORMINA (CT)




PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANZO*

Taormina 27 DIC. 2017

Il Segretario Generale
Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Rossana Carrubba




Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANZO*

Taormina 28 DIC 2017

Il Responsabile
dell'Area Economica Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto

*S. 2666/17 PRON. 860/17
€100603,98*



COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 8/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 2666/17 del 15.04.2017 emessa nel giudizio A.I.A.S. – ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI, Sezione di Acireale, o.n.l.u.s., contro il Comune di TAORMINA

Considerato che in data 28/07/2017, prot. com.le n. 16127, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 2666/17 - R.G. n. 7163/2013 – del 15.04.2017, con cui il Giudice del Tribunale di CATANIA, Prima Sezione Civile:

- a) ha accolto la domanda proposta dall' A.I.A.S. – ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI, Sezione di Acireale, o.n.l.u.s.;
- b) ha condannato il Comune di Taormina a pagare all'AIAS la somma di complessivi €. 83.999,12 oltre gli interessi al tasso legale dalla data della domanda all'effettivo pagamento;
- c) ha condannato altresì al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 9.550,00, oltre accessori di legge;

Preso atto che le spese da rifondere all' A.I.A.S. – ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI, Sezione di Acireale, o.n.l.u.s.

ammontano complessivamente ad € 100.603,98, sulla base della seguente specifica:

▶ compenso professionale previsto in sentenza	€	9.550,00
▶ spese generali 15% (su € 9550,00)	€	1.432,50
▶ C.P.A. 4% (su € 10.982,50)	€	439,30
▶ Iva 22% (su € 11.421,80)	€	2.512,80
▶ remunerazione per attività svolte	€	83.999,12
▶ interessi legali	€	2.670,26

totale complessivo € 100.603,98.

VISTA ed ACCERTATA

di riconoscere, all' A.I.A.S. – ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI, ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 100.603,98 con riferimento alla sentenza esecutiva del Giudice del Tribunale di CATANIA, Prima Sezione Civile, n. 2666/17 del 15.04.2017, depositata in Cancelleria il 07.06. 2017, da porre a carico del bilancio 2017-2019 annualità 2017;

- i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

INVITA

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.


L.c.s.

Il Collegio dei Revisori:

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vittorio Sabato

IL PRESIDENTE

Antonio D'Aveni

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Carrubba Rossana

É DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. ____ / ____ del _____ Il Responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, 30 DIC 2017

IL SEGRETARIO GENERALE